

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*), che tiene conto delle considerazioni svolte dal

rappresentante del Governo nella precedente seduta.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore per la VII Commissione*, illustra la nuova proposta di parere. Sottolinea che la pausa è stata proficua, in quanto all'esito del confronto con il Governo è stato possibile riformulare la proposta di parere in modo da trovare una soluzione soddisfacente. Sottolinea che la nuova proposta di parere consta di due condizioni molto importanti e di un'osservazione, rilevando che l'osservazione è di fatto obbligata in quanto vi sono disposizioni della FIFA in tal senso.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere le condizioni poste nella proposta di parere. Coglie altresì l'occasione per segnalare, in materia di sicurezza negli stadi, che il 30 giugno prossimo scadrà il termine per l'applicabilità della norma che consente di procedere all'arresto anche al di fuori della flagranza per i reati commessi con violenza in occasione e a causa di manifestazioni sportive quando per motivi di

sicurezza non sia stato possibile procedere all'arresto immediato. Si tratta di una disposizione che ha dato ottimi risultati e che il Governo intenderebbe riprendere anche per il futuro.

Giovanni LOLLI (PD) manifesta innanzitutto il proprio apprezzamento per la segnalazione del Governo relativamente alla scadenza delle norme sull'arresto per quel che riguarda i reati connessi alle violenze sportive. Rileva che entrambe le condizioni sono importanti, sia quella relativa alla non retroattività della norma sia quella relativa al fatto che il personale deve possedere i requisiti dell'allegato A al decreto ministeriale 8 agosto 2007, che sono molto stringenti. A tal proposito ritiene fondamentale specificare che il possesso dei requisiti deve essere riferito proprio al personale impiegato nelle attività e non ai soggetti che li reclutano: il pronome relativo «che», impiegato nella prima condizione, può suscitare infatti qualche equivoco al riguardo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che questo equivoco può essere evitato sostituendo le parole «segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto» con le seguenti: «segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi, personale che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto».

Raffaele VOLPI (LNP) *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, riformula la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi*

allegato 2), accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso di condividere le considerazioni svolte dal deputato Lolli, ringrazia i relatori ed il rappresentante del Governo in quanto la nuova proposta di parere risponde anche alle perplessità nutrite dalla sua parte politica: la condizione sembra infatti doversi intendere nel senso che il decreto prevederà una specifica disciplina in materia di autorizzazione e revoca a svolgere il servizio di ordine negli stadi. Chiede conferma di ciò al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde affermativamente.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo il voto favorevole sulla nuova proposta di parere come riformulata e sottolinea l'apprezzamento per il fatto che il sottosegretario ha ricordato che a giugno scadono le norme relative all'arresto connesso a delitti relativi a fatti sportivi. In tal senso ritiene importante che la Commissione VII si faccia parte attiva al fine di prevedere un suo coinvolgimento nelle procedure relative al rinnovo di tali norme.

Raffaele VOLPI (LNP) *relatore per la I Commissione*, ringrazia i membri delle Commissioni per l'attenzione prestata al provvedimento ed il rappresentante del Governo per la proficua interlocuzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori, come riformulata.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 158).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli *steward* negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale avvalendosi oltre che degli istituti di sicurezza privata, autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato;

considerata altresì l'esigenza che l'estensione del ricorso anche alle predette agenzie e alle società appaltatrici di servizi sia accompagnata dalla previsione di meccanismi che assicurino un livello di responsabilità corrispondente a quello della licenza di cui al citato articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di assicurare una disciplina omogenea applicabile ai soggetti parimenti autorizzati a fornire alle società organizzatrici delle manifestazioni sportive servizi per il controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti;

considerata l'esigenza di fornire all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo

di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;

tenuto conto che il termine *steward* non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che si ritiene possano essere meglio qualificati come assistenti di stadio, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche, evitando di creare incertezze nella individuazione del personale interessato;

preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata procedura di controllo – come avviene per gli istituti di vigilanza – del personale impiegato nelle attività di assistente di stadio fornito dalle agenzie di somministrazione e dalle altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Al riguardo si segnala la necessità di prevedere per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre società appaltatrici di servizi

interessati a fornire servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, l'obbligo di segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto, disciplinando altresì l'autorizzazione a svolgere tale funzione, nonché la revoca della stessa da parte del prefetto su proposta del questore, nonché l'eventuale divieto per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre richiamate società appaltatrici di fornire i servizi di cui al citato articolo 2, comma 1,

del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007;

2) si preveda che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011;

e con la seguente osservazione:

si segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine *steward* in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 158).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli *steward* negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale avvalendosi oltre che degli istituti di sicurezza privata, autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato;

considerata altresì l'esigenza che l'estensione del ricorso anche alle predette agenzie e alle società appaltatrici di servizi sia accompagnata dalla previsione di meccanismi che assicurino un livello di responsabilità corrispondente a quello della licenza di cui al citato articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di assicurare una disciplina omogenea applicabile ai soggetti parimenti autorizzati a fornire alle società organizzatrici delle manifestazioni sportive servizi per il controllo dei titoli di accesso, all'inscradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti;

considerata l'esigenza di fornire all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo

di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;

tenuto conto che il termine *steward* non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che si ritiene possano essere meglio qualificati come assistenti di stadio, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche, evitando di creare incertezze nella individuazione del personale interessato;

preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata procedura di controllo – come avviene per gli istituti di vigilanza – del personale impiegato nelle attività di assistente di stadio fornito dalle agenzie di somministrazione e dalle altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Al riguardo si segnala la necessità di prevedere per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre società appaltatrici di servizi

interessati a fornire servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, l'obbligo di segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi, personale che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto, disciplinando altresì l'autorizzazione a svolgere tale funzione, nonché la revoca della stessa da parte del prefetto su proposta del questore, nonché l'eventuale divieto per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre richiamate società appaltatrici di fornire i servizi di cui al citato articolo

2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007;

2) si preveda che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011;

e con la seguente osservazione:

si segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine *steward* in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche.